



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO- VISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 04.06.2013

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità della regolamentazione
Articolo 2	Modalità di ripresa delle sedute del Consiglio Comunale
Articolo 3	Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale eseguite direttamente dal Comune
Articolo 4	Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive
Articolo 5	Rispetto della normativa sulla riservatezza
Articolo 6	Norme finali

Articolo 1

Oggetto e finalità della regolamentazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio delle riprese audiovisive e della trasmissione a mezzo web o televisiva delle riunioni del Consiglio Comunale.
2. Le norme contenute nel Regolamento hanno lo scopo di integrare il generale diritto di accesso, di favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa del Comune.
3. Tale diritto di accesso è garantito nel rispetto del diritto alla riservatezza (privacy), contemperando lo stesso con il generale principio di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.
4. Sono ammesse le riprese audiovisive delle sedute consiliari esclusivamente nelle seguenti forme:
 - a) riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio eseguite direttamente dal Comune;
 - b) riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive autorizzate.
5. Ad ogni altro soggetto diverso da quelli indicati nel presente Regolamento è fatto divieto di effettuare riprese in audio e per immagini delle sedute del Consiglio comunale.
6. Al Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, coadiuvato dal Segretario Comunale, compete la vigilanza circa l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Modalità di ripresa delle sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco può disporre la ripresa diretta delle sedute del Consiglio Comunale, con la sua contemporanea o successiva pubblicazione web o televisiva, secondo le modalità di cui al precedente art. 1 comma 4.
2. La ripresa delle sedute consiliari è consentita per le sole sedute pubbliche del Consiglio Comunale. Il Sindaco vieta le riprese delle sedute del Consiglio per intero, ovvero di alcuni punti dell'ordine del giorno che, in applicazione del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, debbono essere svolte in seduta segreta.
3. Al fine di evitare l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" e "giudiziari" dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Sindaco, sentito il Segretario Comunale, vieta le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto tali dati, così come specificato nel successivo art. 5.
4. Prima dell'inizio dei lavori il Sindaco:
 - a) fornisce informazione a tutti i presenti di quanto al presente articolo;
 - b) invita i Consiglieri, gli Assessori ed i funzionari ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari ai sensi della vigente normativa.
5. In applicazione di quanto all'art. 97 della Legge n. 633 del 22.04.1941, i Consiglieri, gli Assessori ed i funzionari presenti alla seduta, durante i lavori del Consiglio, non possono impedire le riprese audio-video.
6. Il Sindaco ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o possano esservi rischi di indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari di cui è stabilita la tutela.
7. A cura dell'Amministrazione devono essere affissi specifici avvisi o cartelli all'ingresso e all'interno della Sala consiliare al fine di informare il pubblico, i Consiglieri, gli Assessori ed i funzionari presenti alla seduta stessa, della presenza di strumenti di ripresa audiovisiva in funzione, della ripresa di immagini in corso e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime.
8. Fermo restando il divieto di ripresa e diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, le riprese in corso di seduta potranno riguardare, sia in audio come in video, esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, i membri della Giunta, i funzionari dell'Ente o coloro che sono chiamati presso i banchi consiliari per relazionare.
9. Al fine di assicurare la sola ripresa di quanti partecipano ai lavori consiliari, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari dovranno essere sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né i rappresentanti della stampa né altri soggetti, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai seggi del Consiglio Comunale.

Articolo 3

Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale eseguite direttamente dal Comune

1. Il Sindaco, può disporre la ripresa diretta video e audio delle sedute consiliari da parte del Comune con la sua contemporanea o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.
2. Le riprese audiovisive effettuate a cura dell'Amministrazione comunale sono diffuse attraverso il sito web istituzionale dell'Ente oppure con l'inserimento di apposito link a webservices gratuiti.
3. Le riprese devono essere messe a disposizione dei cittadini, per almeno 30 giorni, in un archivio consultabile attraverso il sito stesso. Al termine del periodo di pubblicazione le riprese vengono conservate su supporto informatico con le modalità previste dalla vigente normativa.
4. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna. E' fatto divieto a chiunque di riprodurre le registrazioni e di farne un uso commerciale, pena quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso alle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle video-audio registrazioni, in quanto non costituenti documento amministrativo.
6. Il Comune può organizzare il servizio di ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale avvalendosi del proprio apparato organizzativo ovvero attraverso l'affidamento a un terzo gestore. In tal ultimo caso trova applicazione quanto al successivo art. 5 comma 4.

Articolo 4

Ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive

1. La ripresa video e audio delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve essere previamente autorizzata dal Sindaco al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. I soggetti che intendono effettuare riprese audiovisive delle sedute pubbliche del Consiglio comunale devono presentare, almeno 2 giorni prima della seduta consiliare, apposita istanza di autorizzazione indirizzata al Sindaco, nella quale devono essere indicate:
 - a) modalità delle riprese;
 - b) modalità di trasmissione (radiotelevisiva, radiofonica, via web, diretta, differita);
 - c) finalità perseguita.
3. Nel caso di Consiglio comunale convocato in via d'urgenza, l'istanza può essere presentata sino all'inizio dei lavori consiliari.
4. Il Sindaco può motivatamente negare l'autorizzazione alla ripresa entro le successive 24 ore. In assenza di diniego, l'istanza si intende accolta e il richiedente è autorizzato a effettuare la ripresa. Dietro apposita richiesta, il Sindaco può altresì autorizzare la ripresa audiovisiva di tutte le sedute pubbliche del Consiglio comunale per l'anno in corso, salva eventuale revoca nei casi di violazione delle norme del presente Regolamento e di ogni altra disposizione di legge e/o di regolamento.
5. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e della circostanza il Sindaco dà comunicazione all'inizio della seduta.
6. Il soggetto autorizzato si obbliga a rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espressamente previsto, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.
7. Il soggetto autorizzato alla ripresa si obbliga a non utilizzare il materiale registrato a scopo di lucro, ad utilizzarlo unicamente per le finalità per cui la ripresa è stata autorizzata, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderlo mendace rispetto al contenuto e al significato degli interventi e delle opinioni espresse.
8. Le riprese di cui al presente articolo possono essere effettuate integralmente o per servizi redazionali. In quest'ultimo caso, la diffusione delle riprese deve essere comunque rispettosa dei principi di completezza informativa, di imparzialità e di par condicio.
9. Ogni responsabilità in ordine alla tutela e al trattamento alla conservazione e alla diffusione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio e video rimane nella unica e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o radio o televisiva per la quale le riprese delle sedute consiliari o porzioni di esse sono state effettuate, nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 196/2003.
10. I soggetti terzi che effettuano le riprese audiovisive devono installare la propria strumentazione nel settore riservato al pubblico e non devono disturbare o arrecare pregiudizio ai lavori del Consiglio durante la ripresa.
11. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale alle emittenti eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese audiovisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

12. Al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute, i Consiglieri e gli Assessori potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della Sala consiliare.

Articolo 5

Rispetto della normativa sulla riservatezza

1. Al fine di evitare l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
2. Parimenti, al fine di evitare l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "giudiziari" dal citato D.Lgs. n. 196/2003, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. n. 313 del 14.11.2002 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
3. Nel rispetto della normativa in materia di riservatezza (privacy) nonché delle misure di tutela emanate dal Garante in materia di pubblicazione sul web di dati della Pubblica Amministrazione, il Comune di Monte San Savino è Titolare del trattamento dei dati raccolti con le riprese effettuate direttamente dall'Ente nell'ambito delle sedute consiliari pubbliche. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario verbalizzante la seduta del Consiglio Comunale oggetto della ripresa audio-visiva. Spetta al Responsabile del trattamento dei dati, sentito il Sindaco, evitare la diffusione di dati sensibili o giudiziari, disponendo il taglio, la distruzione e quindi l'esclusione dalla diffusione delle porzioni di registrazioni effettuate ma non divulgabili. Tali misure saranno adottate successivamente dal medesimo anche qualora le registrazioni siano state pubblicate sul sito in diretta.
4. Ove il Comune affidasse, totalmente o in parte, ad un soggetto privato l'incarico di ripresa e la successiva conservazione delle relative banche dati, nonché la gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune per l'inserimento delle video-audio registrazioni delle sedute consiliari, esso assume le responsabilità e i compiti di Responsabile del trattamento/Incaricato del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti secondo le modalità stabilite dal Codice della privacy.
5. In caso di ripresa e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in video e audio da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio televisive, in ordine alla tutela, trattamento, conservazione e diffusione dei dati personali, si applica quanto al precedente art. 4 comma 9.
6. Le banche dati costituite dalle registrazioni di cui al presente Regolamento sono conservate nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
7. Solo nei casi di riprese senza trasmissione in diretta della seduta consiliare, ciascun Consigliere, Assessore o funzionario può, motivatamente, chiedere al Sindaco, prima della loro pubblicazione sul sito istituzionale, di non divulgare le riprese che lo riguardano personalmente ovvero, successivamente, di rimuoverle dal sito del Comune laddove esse fossero già state pubblicate. Spetta al Sindaco, d'intesa con il Responsabile del trattamento dati, e previo accertamento della fondatezza delle motivazioni con riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari, accogliere o meno la richiesta.

Articolo 6

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni

(Codice in materia di protezione dei dati personali), al D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 e successive modifiche e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) nonché al vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

//-----//